



Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

In evidenza

Stazione Appaltante: Comune di Reggio Emilia – Via San Pietro Martire, 3
Tel. 0522/456.367 - fax: 0522/456.037.
E-mail: garesenzacarta@municipio.re.it
profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>
PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it

Tipo appalto: Procedura aperta ex. Art 60, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, periodo luglio 2017 – giugno 2020

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Montagnani Roberto, Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa”

Data scadenza presentazione offerte: 15/06/2017 (ore 13.00)

CPV principale 90600000-3 – Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi

CIG (Codice Identificativo Gara): 7057205DC9

Acquisizione documentazione di gara: disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo di committente all'indirizzo:
<http://www.comune.re.it/gare>

Recapiti Ente Aggiudicatore cui rivolgersi per informazioni complementari:

Indirizzo mail: garesenzacarta@municipio.re.it

indirizzo PEC Ufficio Appalti: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it

Data trasmissione/ricezione GUUE: 04/05/2017 - n. riferimento 2017-059293 (17-176808-001)

Data pubblicazione G.U.R.I. V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 52 del 08/05/2017

Indice

PREMESSE

1. STAZIONE APPALTANTE
2. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
5. RICHIESTA CHIARIMENTI
6. SUBAPPALTO
7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (OFFERTA)
8. CONTENUTO DELLA BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
9. CONTENUTO DELLA BUSTA B) “OFFERTA TECNICA”
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA – CONSORZI - GRUPPI GEIE
12. SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
13. COMUNICAZIONE FASI DI GARANZIA
14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
15. STIPULA CONTRATTO
16. OBBLIGHI, DIVIETI E PENALI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
18. TRASPARENZA E PROCEDURE DI RICORSO
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA



Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

BANDO DI GARA INTEGRALE

Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, per gli articoli di seguito espressamente richiamati.

Visto il DPR 207/2010 s.m.i., per gli articoli ancora in vigore ed applicabili.

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 271 del 29/03/2017, legalmente esecutiva il 13/04/2017

r e n d e n o t a

l'indizione della procedura aperta (artt. 59 co. 1 e 60 co. 1, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche) sopra soglia comunitaria per la **concessione** del servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali periodo luglio 2017 – giugno 2020", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sulla base delle migliori caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c. 7 e dell'art. 173 c. 2 del D. Lgs 50/2016, i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza.

Appalto di Concessione Servizi

CPV principale: 90600000-3 – Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi

CPV complementare: 90610000-6 – Servizi di pulizia e spazzamento delle strade

CIG (Codice Identificativo Gara): 7057205DC9

Il valore della concessione per la durata di anni 3 (tre) così determinato ai sensi dell'art.167 c. 1 del Codice 50/2016 è di € **435.000,00**, oltre IVA se dovuta.

L'importo complessivo stimato indicativo, tenuto conto della possibilità di rinnovo del contratto per un massimo di 3 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016 e della necessità di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza della durata, è pari a **942.500,00** (oltre IVA se dovuta).

In conformità a quanto disposto dell'art.51, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non ha disposto la suddivisione in lotti al fine di evitare problematiche sia tecniche che amministrative nella fase esecutiva della concessione qualora la prestazione appaltata venisse erogata da differenti operatori economici.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Reggio Emilia – sede legale in Piazza Prampolini, 1 Reggio Emilia

Ufficio competente: Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, Via San Pietro Martire, 3 Reggio Emilia (RE).

tel: 0522/456.367 – Fax: 0522/456.037

E-mail: garesenzacarta@municipio.re.it

Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 e successive eventuali modifiche, il **R.U.P.** è dott. Montagnani Roberto, Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa.

2. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE

2.1. La concessione ha per **oggetto** il **servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali** sulle strade comunali. Il Comune di Reggio Emilia intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico. (artt. 6, 7, 8, 9, 10,11 e 12 del **Progetto Esecutivo**).

La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo 50/2016.

Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune di Reggio Emilia intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

2.2. La concessione del servizio avrà la **durata di anni 3 (tre)**, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi della **facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre)** ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 6 (sei)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all' art. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

2.3. Il **valore** della concessione (di importo superiore alla soglia comunitaria), IVA esclusa, per la durata contrattuale di anni 3 (tre), determinato ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è di **€ 435.000,00**.

Il **valore massimo stimato** della concessione comprensivo della facoltà di **rinnovo** per ulteriori anni 3 (tre) e della proroga tecnica per mesi 6 (sei) è di **€ 942.500,00**.

I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta (desunta dal fatturato dell'attuale gestore per gli anni 2014 -2015 – 2016).

Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs 50/2016 non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, comma 1 del

Decreto Legislativo 50/2016, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, ovvero, dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizi per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è **pari a 0** (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e **non è necessario** redigere il **D.U.V.R.I.** (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).

Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett.a) del D.LGS 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. SOGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo **punto 4.** del presente Bando di gara.

Sono ammessi i **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari** di concorrenti ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio.

E' ammesso l'**Avvalimento** ai sensi dell'Art. 89 del D. Lgs 50/2016. Non è consentito, a pena di non ammissione alla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara, sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 50/2016;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena la non ammissione alla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

Per ogni controversia fra le parti è competente il Foro di Reggio Emilia.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

(a pena di esclusione dalla gara)

Gli operatori economici dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di Ordine Generale:

- l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche;

4.2. Requisiti di ordine professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016:

- a) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientranti nell'oggetto della concessione finalizzata a rendere il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali ;

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- b) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4, "raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi"**;
- c) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi"**;

4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D. Lgs 50/2016) che attestino che gli operatori economici posseggono le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione:

- esecuzione, nell'ultimo triennio, con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando, di almeno 2 servizi analoghi (ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali) a favore di Comuni Capoluogo o Amministrazioni Provinciali;

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (**punto 4.3. a e b**) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che, della stessa impresa ausiliaria, si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- a) il fatturato globale d'impresa (il valore valutabile del fatturato generale della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016 documentabile) pari o superiore all'importo della concessione di € **435.000,00**;
- b) fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016 documentabile) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quelli indicati nella presente procedura, in misura non inferiore al 70% del valore della concessione di € **435.000,00** ;
- c) idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993 che attestino la solvenza almeno per l'importo di gara.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:

Per il requisito relativo alle iscrizioni, di cui al punto 4.2. a), b), c), d), e):

nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese aggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni;

- ✓ nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta.

Per il possesso dei requisiti tecnici:

- ✓ il requisito di cui al punto 4.3. a) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura pari ad almeno il 50% (un servizio analogo); il restante servizio analogo può essere posseduto da altro partecipante al raggruppamento.
- ✓ il requisito relativo al possesso delle certificazioni deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, e dal consorzio in caso di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2017.

Ai sensi del co. 7 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 commi 4 e 5 dello stesso Decreto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216 c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

5. RICHIESTA CHIARIMENTI

Per ogni richiesta di chiarimento amministrativo sul presente bando i concorrenti devono inviare i quesiti utilizzando:

e-mail: garesenzacarta@municipio.re.it

Fax: 0522/456.037 (ufficio gare per il bando di gara).

Termine ultimo per **richiesta chiarimenti**: **08/06/2017**.

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via PEC.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare le risposte ai quesiti che rivestano carattere generale sul sito internet www.comune.re.it/gare nella pagina relativa al bando.

N.B.: ogni modifica, proroga, rettifica e/o qualsiasi comunicazione relativa al presente bando di gara durante la sua pubblicazione, verrà portata a conoscenza degli interessati attraverso la esclusiva pubblicazione sul Profilo di committente: [http:// www.comune.re.it/gare](http://www.comune.re.it/gare).

6. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 c. 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 174 c. 7 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (OFFERTA)

I concorrenti dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, le seguenti condizioni:

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. In carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3 del Codice;

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

7.5. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente e disponibili all'indirizzo internet <https://www.comune.re.it/gare>

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016

7.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'amministrazione aggiudicatrice, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, **costituisce causa di esclusione**. Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche: la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato 1) al presente bando, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, obbliga il concorrente che vi ha

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria** stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 5.000,00 (nel caso di specie, pari ad € **4.350,00**, 1% dell'importo a base di gara, come da Delibera di Giunta Municipale I.D. n. 132 del 07/07/2016).

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere (da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

L'importo dell'eventuale sanzione dovrà essere corrisposto con versamento (bonifico) su conto corrente apposito, i cui estremi verranno comunicati in relazione al caso specifico, da parte della Stazione Appaltante.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte” (comma introdotto dall'[art. 39, comma 1, D.L. n. 90 del 2014](#)).

Nel caso in cui le relative dichiarazioni, l'offerta e i documenti siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura in originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ovvero atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo consorzio non ancora costituito.

In merito alla tipizzazione delle carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non) si dispone quanto segue:

1) cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione:

- a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- b) apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- c) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciarne manomissioni;
- d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell'offerta.

2) irregolarità essenziali, comportanti l'attivazione della procedura di regolarizzazione e l'applicazione della sanzione pecuniaria:

- a) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di altre dichiarazioni;
- b) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria;
- c) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avvalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta;
- d) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale;
- e) mancata allegazione del documento d'identità;
- f) le fattispecie per cui è prevista la dicitura “a pena di esclusione”, nel caso sia dimostrabile che la loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

3) Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all'interno dei precedenti punti 1) e 2), sono da considerarsi **non essenziali**; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative:

- attivazione del soccorso istruttorio, senza alcuna sanzione per il concorrente;
- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all'ammissione del concorrente in gara.

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, times.

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire a Comune di Reggio Emilia, a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, intendendosi la Stazione Appaltante esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, all'**ARCHIVIO GENERALE – SEZIONE PROTOCOLLO**, Via Mazzacurati n. 11, 42122, Reggio Emilia.

Si precisa che, per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l'ARCHIVIO GENERALE – SEZIONE PROTOCOLLO, Via Mazzacurati n. 11, 42122, Reggio Emilia nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del giorno

15//06/2017 alle ore 13,00

al seguente indirizzo:

Comune di Reggio Emilia - Archivio generale - Sez. Protocollo (Via Mazzacurati, 11)

- BUSTA A) - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- BUSTA B) - “OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA”

Il plico esterno, la Busta A) “Documentazione amministrativa”, la Busta B) “Offerta tecnico - qualitativa” tutte sigillate con ceralacca (o analogo strumento che ne comprovi l'integrità e garantisca da eventuali manomissioni) e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno riportare la dicitura:

“PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI”.

riportando chiaramente l'indicazione:

- a) l'indicazione dell'impresa mittente
- b) la ragione sociale
- c) la sede legale
- d) l'eventuale altra sede alla quale spedire la corrispondenza
- e) n. di telefono, fax ed eventuale e-mail / **indirizzo P.E.C.**
- f) oggetto del appalto e relativo CIG. **7057205DC9**

8. CONTENUTO DELLA BUSTA A - “Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – *Procedura per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali* - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

8.1. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, conforme all'Allegato A1, corredata di indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC, ai sensi del art. 76, comma 6 del D. Lgs 50/2016 per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, sottoscritta, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, **a pena di esclusione**, non soggetta ad autenticazione, ove la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale addetto a ricevere detta dichiarazione ovvero ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura) dalla quale risulti:

✓ **l'iscrizione dell'impresa per l'attività prevalente oggetto dell'appalto, nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.**, di cui all'art. 24 DPR 7.12.95 n. 581 con l'indicazione: del nominativo di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici, il numero e data di costituzione dell'impresa stessa, il numero di Partita Iva e Codice Fiscale o certificato equipollente per i concorrenti residenti in U.E., il domicilio fiscale, i contratti collettivi che la Ditta è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del contratto in vigore), i numeri di matricola azienda e sede competente INPS, il Codice azienda e PAT INAIL; il numero dei propri dipendenti, ecc.;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

✓ La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, c. 1, 2, 3, 4 e c. 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016 a s.m.i. e precisamente:

a) l'insussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., anche riferita al proprio subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati (è fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 dello stesso art. 80):

aa) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ab) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;

ac) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

ad) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

ae) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 s.m.i.

af) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 24;

ag) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

b) L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).

Tali esclusioni (casistica lettere a e b) vanno disposte se la sentenza, o il decreto sono stati emessi nei confronti di:

per le imprese individuali:

titolare:

direttore/i tecnico/i: vedi All. A2

per le società in nome collettivo:

socio dichiarante:

altri soci: vedi All. A2

direttore/i tecnico/i: vedi All. A2

per le società in accomandita semplice:

soci accomandatario dichiarante:

altri soci accomandatari: vedi All. A2

direttore/i tecnico/i: vedi All. A2

per le società di altro tipo, le cooperative e loro consorzi, secondo quanto previsto dall'art. 80 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

amministratore dichiarante munito di poteri di rappresentanza:

altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di vigilanza: vedi All. A2

altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo: vedi All. A2

direttore/i tecnico/i: vedi All. A2

socio unico persona fisica: vedi All. A2

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: vedi All. A2

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica, quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; *(n.d.r. costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

d) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (anche riferita ad un proprio subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105 co. 6 dello stesso Decreto);

e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che, nei propri riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale oppure pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

f) non aver commesso gravi illeciti professionali (*indicati a titolo di esempio al co. 5 lett. c) dell'art. 80*), tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, dimostrati dalla Stazione Appaltante con mezzi adeguati;

g) la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

h) non c'è distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Decreto, non possa essere risolta con misure meno intrusive;

i) l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

j) l'operatore economico non sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

k) l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno, decorrente dall'accertamento definitivo della violazione, e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);

l) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 citato, di essere in regola con le norme che disciplinano il **diritto al lavoro dei disabili**, in quanto:

soggetto

non soggetto

m) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modifiche dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

n) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

- ✓ l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave;

✓ l'intenzione **di ricorrere al subappalto** ai sensi dell'art 105, D.Lgs. 50/2016 s.m.i ovvero l'intenzione **di non ricorrere al subappalto** ai sensi dell'art 105, D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

Si precisa che la mancata indicazione di quanto previsto al presente punto vale come dichiarazione di non ricorrere al subappalto. Qualora l'impresa concorrente intenda ricorrere al subappalto deve presentare apposita dichiarazione specificando le forniture della presente procedura di gara si intendono subappaltare. In caso di ATI tale dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti al raggruppamento;

✓ ai sensi dell'art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002, le imprese concorrenti (ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, **“di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001”** ovvero **“di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”**;

✓ di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;

✓ **di non avere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, **sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”**, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001

oppure

✓ **di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;**

✓ **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001** inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato:

✓ che non sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001

oppure qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopra indicati dovrà essere dichiarato

✓ l'elenco dei medesimi con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego;

- i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012);

✓ che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto;

✓ di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà eseguito l'appalto e pertanto di presentare un'offerta ponderata;

✓ di essere a conoscenza che l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, ricomprende anche le eventuali migliorie offerte;

✓ di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Progetto Esecutivo - Capitolato Speciale e relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute, di avere esatta cognizione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguita la concessione di cui trattasi; di aver preso conoscenza altresì di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi, sulle condizioni contrattuali, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, di essere a conoscenza che l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34

co. 35 della legge 221/2012, sarà tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per le pubblicazioni previste dalle norme in vigore dell'avviso e dell'esito di gara di cui trattasi;

- ✓ di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. ;
- ✓ di essere a conoscenza che, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive e di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di subcontraente ;
- ✓ il numero di addetti allo svolgimento dei servizi della concessione;
- ✓ di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente bando di gara, ai sensi art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo PEC
- ✓ i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, co. 9, lett. e) Legge 190/2012);
- ✓ attesta l'impegno a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della sua presentazione;
- ✓ di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti;
- ✓ di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare adeguate polizze assicurative, con compagnia assicurativa debitamente autorizzata, come indicato all'art. 20 del Progetto esecutivo - Capitolato Speciale:

“Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro ed un massimale per anno di € 5.000.000,00.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Si specifica che, nella polizza da stipularsi a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente.

- ✓ Solo in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, specificare le imprese consorziate e dei consorzi di cui fa parte il consorzio:
- ✓ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Dimostrazione dei REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:

- ✓ dichiarazione di essere in possesso delle seguenti iscrizioni (ed indicazione dei dati relativi):
 - a) Iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 4** “ Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”;
 - b) Iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 5** “ Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”;

Dimostrazione dei REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE:

- a) attestazione di aver eseguito, negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando, almeno 2 servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura a favore di Comuni Capoluogo o Amministrazioni Provinciali;

Dimostrazione dei REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO – FINANZIARIO:

- a) il fatturato globale d'impresa (il valore valutabile del fatturato generale della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016 documentabile) pari o superiore all'importo della concessione di € **435.000,00**;
- b) fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014-2015-2016 documentabile) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quelli indicati nella presente procedura, in misura non inferiore al 70% del valore della concessione di € **435.000,00** ;
- c) **idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993 che attestino la solvenza, almeno per l'importo di gara, da allegare alla documentazione amministrativa in originale;**
 - ✓ dichiarazione di essere edotto del fatto che la presente concessione non comporterà alcun onere economico a carico del Comune e che il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato mediante assunzione in capo del rischio operativo;

- ✓ ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, sarà accettato anche il **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)**.

In caso di presentazione del **DGUE**, dovrà essere integrato con le restanti autocertificazioni in merito ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da altre normative attualmente in vigore, contenute negli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante.

8.2 LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, formulate completando in ogni loro parte gli ALLEGATI A1), A2), A3), A4) e A5) i cui contenuti sostanziali sono da ritenersi parte integrante del presente bando, attestanti i requisiti generali e il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, non soggette ad autenticazione ove la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale addetto a ricevere detta dichiarazione ovvero ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista

per la partecipazione alla presente procedura di gara, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio non ancora costituito.

Precisazioni relative alla dichiarazione di cui sopra a valersi per i Raggruppamenti temporanei d'impresa Consorzi e Società Cooperative:

- per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI) o Consorzi Ordinari devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- per le Società Cooperative e loro Consorzi dichiarazione di essere iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs. 220/2002);
- per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI), art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche:
 - di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 48 comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di cui all'art. 45 comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento.
Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che, in caso di rilevata partecipazione alla gara di una impresa in più di una associazione temporanea o di contemporanea partecipazione alla gara di un'impresa sia in forma individuale che in associazione temporanea, si procederà all'esclusione sia di tale impresa che della o delle associazioni temporanee;
- per i Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche:
 - di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario di Concorrenti.
Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che, in caso di rilevata partecipazione alla gara di una Impresa in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti ovvero sia in forma individuale che in Consorzio Ordinario di Concorrenti, si procederà all'esclusione sia dell'Impresa singola che del o dei Consorzi Ordinari di Concorrenti;
- per i Consorzi Stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche; per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i.; per i Consorzi tra Imprese Artigiane di cui alla L. 443/1985, art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche:
 - di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche e precisamente:
 - dall'art. 48 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, secondo il quale i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale;
 - dall'art. 48 comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, secondo il quale è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio e dei Consorziati per i quali il Consorzio concorre.

In calce alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicate le presenti diciture:

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.”;

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzio, avvalimento ed ogni altra forma di aggregazione prevista per la partecipazione alla presente procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, consorzi non ancora costituiti o avvalimento, relativamente alla fornitura oggetto del presente bando.

Irregolarità e inammissibilità delle offerte.

Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Saranno considerate inammissibili le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b) in relazione alle quali la Commissione Giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- d) che non hanno la qualificazione necessaria;
- e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Specifiche relative alla documentazione da produrre.

Ai sensi del co. 7 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall’art. 85, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86 commi 4 e 5 dello stesso Decreto e saranno verificati tramite il sistema AVCPass.

8.3 CAUZIONE PROVVISORIA (calcolata sul valore iniziale di gara triennale), di cui all’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, è di **€ 8.700,00** da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell’art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 “Atto di Fidejussio-ne/Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Ai sensi dell’art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire

dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo consorzio non ancora costituito.

8.4 DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture:

Come previsto dalla Deliberazione del 22.12.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2016*, in vigore dal 1.1.2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento, come contributo, della quota prevista dalla suddetta deliberazione, quale condizione di ammissibilità alla procedura stessa, nella misura prevista dall'art. 2 della citata deliberazione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte:

CIG 7057205DC9 € 80,00

N.B.: L'importo sopra riportato, come precisato dall'Autorità stessa, è stato calcolato tenendo presente il valore della concessione e dell'eventuale rinnovo.

Ai fini del versamento, i soggetti offerenti debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Il partecipante dovrà allegare ai documenti di gara documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del suddetto contributo: **PASSOE originale** debitamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto abilitato ad impegnare l'operatore economico, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo, è condizione di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi del combinato disposto artt. 81 co. 2 e 216 co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita c/o l'AVCP/ANAC Anticorruzione. Continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.,

per quanto riguarda il possesso di requisiti non compresi fra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it - già AVCP www.autoritacontrattipubblici.it - (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

SOLO IN CASO DI ATI O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO O GRUPPO GEIE:

Dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all'A.T.I. o Consorzio o GEIE che si impegnano a costituire il raggruppamento temporaneo o il Consorzio o il GEIE in caso di aggiudicazione, con l'indicazione dell'impresa capogruppo alla quale le stesse conferiranno mandato speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche.

I raggruppamenti di tutti i tipi dovranno dichiarare, nell'atto di impegno stesso, le percentuali di esecuzione dei servizi prestati dagli operatori economici costituenti il raggruppamento. I concorrenti riuniti, pertanto, saranno tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara.

SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL D. LGS. 50/2016 e successive eventuali modifiche:

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, di essere Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 o Consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 ovvero Consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'elenco aggiornato degli operatori economici consorziati e dei consorzi di cui fanno parte, nonché per quali consorziati il consorzio concorre.

SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI ART. 89 D. LGS. 50/2016 e successive eventuali modifiche:

In caso di avvalimento (ammesso limitatamente ai requisiti di capacità tecnica) il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, relativa all'impresa ausiliaria.

Il concorrente allega:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'[art. 89 co. 3](#) D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel contratto dovranno essere specificati i costi relativi alla prestazione del contratto stesso; gli stessi dovranno essere oggetto di analisi dei prezzi per la verifica dell'anomalia dell'offerta.

8.5 IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE, RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA L. 385/1993 CHE ATTESTINO LA SOLVENZA, ALMENO PER L'IMPORTO DI GARA, IN ORIGINALE;

9. CONTENUTO DELLA BUSTA B – “Offerta Tecnica”

All'esterno della busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere riportata la dicitura: **“BUSTA B) OFFERTA TECNICA - Procedura aperta per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali”**.

La busta deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel Progetto Esecutivo Capitolato Speciale.

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono presentare, redatta in lingua italiana, **una proposta tecnico-qualitativa** per l'esecuzione dei servizi di cui al presente bando di gara, dalla quale si evincano la struttura organizzativa e l'organizzazione della prestazione, atta all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base degli elementi valutativi di cui all'art. 13. **“Criteri di aggiudicazione” del Progetto Esecutivo -Capitolato Speciale.**

L'offerta tecnica deve essere redatta rispettando l'ordine delle voci dettagliate nella tabella di valutazione tecnica di cui all'art. 9 del presente bando di gara (criteri di aggiudicazione).

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle schede tecniche. Dalla 15° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.

Potranno essere aggiunti (ed esclusi dal suddetto conteggio) eventuali depliant, schede tecniche, materiale illustrativo ecc.

La proposta tecnico-qualitativa per l'esecuzione del servizio va presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta, eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell'offerta. Si precisa che nessun onere di redazione dell'offerta verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.

La proposta tecnico-qualitativa, per i concorrenti singoli dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo o legale rappresentante del Consorzio. Qualora, ai sensi dell'art. 48 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fossero costituiti, essa dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i Concorrenti che costituiranno la sopraddetta associazione temporanea o costituendo consorzio.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.

Si precisa che nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 1) La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa;
- 2) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c.7 e dell'art.173 c.2 del Codice i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza;
- 3) L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento “prezzo”, precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto.

- 4) L'affidamento avviene con il criterio offerta più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:
- (a) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;
 - (b) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino postincidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale;
 - (c) Elementi aggiuntivi e preferenziali;
- 5) Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.
- 6) I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

| | CRITERI | PUNTI |
|---|---|-------|
| A | Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada; | 45 |
| B | Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale; | 35 |
| C | Elementi aggiuntivi e preferenziali; | 20 |

- 7) Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

| | SUBCRITERI | DESCRIZIONE | Sub punteggio massimo disponibile |
|----|------------|---|-----------------------------------|
| A1 | | Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento: -a soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; -all'utilizzo di una adeguata segnalazione. | 15 |
| A2 | | Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto , per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente. | 10 |
| A3 | | Mezzi e strumenti messi a disposizione | 10 |
| A4 | | Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 9 "bonifica di siti" | 5 |
| A5 | | Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino. | 5 |

- 8) Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco-

contabilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

| SUBCRITERI | | PUNTI |
|------------|--|-------|
| B1 | Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento: -alla eco-compatibilità con certificazioni; -alla preservazione dell'infrastruttura stradale; -a sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale | 15 |
| B2 | Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni. | 10 |
| B3 | Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc. | 10 |

9) Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

| SUBCRITERI | | PUNTI |
|------------|--|-------|
| C1 | Rimozione e custodia a titolo gratuito di veicoli abbandonati sul suolo pubblico | 10 |
| C2 | Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino. | 5 |
| C3 | Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 35 minuti stabiliti nel Progetto Esecutivo-capitolato speciale. | 5 |

10) La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore, tramite media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

Σ = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

- 0,4 Insufficiente
- 0,5 Appena insufficiente
- 0,6 Sufficiente
- 0,7 Discreto
- 0,8 Buono
- 0,9 Ottimo
- 1 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il progetto esecutivo - capitolato speciale.

- 11) L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle schede tecniche. Dalla 15° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta. Potranno essere aggiunti (ed esclusi dal suddetto conteggio) eventuali depliant, schede tecniche, materiale illustrativo ecc.
- 12) Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 50 punti su 100 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel presente bando. Il punteggio minimo sarà calcolato **dopo la riparametrazione.**

13) RIPARAMETRAZIONE

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Vigilanza con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. **“doppia riparametrazione”** nel seguente modo: il punteggio assegnato ai vari sub-parametri, al totale di ciascun criterio qualitativo e al totale finale assegnabile alla parte qualitativa, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento.

Si procederà ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse, facendo seguito alle Linee Guida v. 2 dell' ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed, espressamente, si prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione successivamente alla riparametrazione.

- 14) L'Amministrazione Comunale potrà non addvenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del RD 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
- 15) L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte invitate, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.
- ✓
- 16) In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA – CONSORZI - GRUPPI GEIE

Sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi degli artt. 45 e 48 D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche e D.P.R. 207/10 e s.m.i. per le parti ancora vigenti e rimaste in vigore.

1. Raggruppamenti temporanei d'impresa – consorzi – gruppi GEIE non ancora costituiti

Possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il Consorzio o il GEIE e dovrà essere pro-

dotta **dichiarazione contenente l'impegno** che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Pertanto la capogruppo dovrà presentare i seguenti documenti:

BUSTA A

- dichiarazioni sostitutive (allegato A1) per ciascuna impresa facente parte dell'A.T.I. o Consorzio o gruppo GEIE (compresa la capogruppo stessa);
- la cauzione provvisoria, dalla quale si evinca che il soggetto contraente è il raggruppamento non ancora costituito;
- la dimostrazione del pagamento della contribuzione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture di cui all. art. 8;
- il PASSOE, debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. di cui all'art. 8);
- dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all'A.T.I. o Consorzio o gruppo GEIE che si impegnano a costituire il raggruppamento temporaneo o il Consorzio o il gruppo GEIE in caso di aggiudicazione, con l'indicazione della impresa capogruppo alla quale le stesse conferiranno mandato speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche);
- ogni adempimento in caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento; il contratto dal quale si evincano le condizioni di utilizzo dell'istituto di avvalimento dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti.

BUSTA B

I documenti contenuti nella busta B dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti facenti parte del raggruppamento stesso.

2. Raggruppamenti temporanei d'impresa – consorzi già costituiti

Nel caso in cui l'A.T.I. o il Consorzio o il gruppo GEIE siano stati costituiti prima della presentazione dell'offerta, dovranno produrre documentazione relativa a mandato collettivo speciale alla capogruppo dalle altre imprese riunite, consorziate o facenti parte di gruppo GEIE, risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate e dalla procura relativa al mandato di cui sopra. Tale procura deve essere conferita dalle mandanti al legale rappresentante della capogruppo e redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In questa ipotesi le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

In sostituzione della suddetta documentazione potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta, ai sensi D.P.R. 445/2000 s.m.i., dal legale rappresentante della capogruppo, non soggetta ad autenticazione ove la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale addetto a ricevere detta dichiarazione ovvero la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dalla quale risultino le informazioni emarginate negli atti originali.

Si conferma quanto segue:

ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, in apposita dichiarazione, di essere Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.

422/1909 o Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 o Consorzi stabili, nonché per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

N.B. La dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, consorzi o G.E.I.E., relativamente al servizio oggetto del presente bando.

12. SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta verrà esperita, in seduta pubblica, il giorno **16/06/2017 alle ore 09:30** c/o il Servizio Acquisti, appalti e semplificazione amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, Via San Pietro Martire 3 - Reggio Emilia (Palazzo Prini).

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

Nel corso di tale seduta si procederà all'apertura dei plichi e delle buste per la verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta.

Come previsto dall'art. 85 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la Stazione Appaltante potrà altresì chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87. La Stazione Appaltante potrà invitare gli operatori economici ad integrare la documentazione richiesta ai sensi degli articoli 86 e 87 co. 6. In deroga al co. 5 dell'art. 85, agli operatori economici non sarà richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali, qualora questi siano presenti nella Banca Dati di cui all'art. 81 o qualora la Stazione Appaltante posseda già tali documenti.

Nell'espletamento di tali operazioni, la Stazione Appaltante potrà avvalersi dei mezzi di prova di cui all'art. 86 e dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche.

Nel corso della prima seduta pubblica la Stazione Appaltante procederà altresì alla verifica formale dell'offerta tecnica.

Le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi saranno custodite in plico sigillato, in armadio blindato presso una sede del Comune di Reggio Emilia.

Indi la Commissione procederà in sedute riservate, all'esame e alla valutazione delle "Offerte tecniche" presentate dalle imprese concorrenti ammesse. Via P.E.C. verrà comunicata ai concorrenti la data della seconda seduta pubblica ove la Commissione esplicherà i punteggi attribuiti alle "Offerte tecniche" e procederà all'apertura delle buste contenenti le "Offerte economiche" per all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione sommerà, relativamente a ciascun concorrente, i punteggi relativi all'offerta tecnica e i punteggi relativi all'offerta economica. Al termine della seduta verrà individuato il concorrente proposto come aggiudicatario in via provvisoria.

Dopo la proposta di aggiudicazione, verranno effettuati i controlli, nei modi di legge, sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.

Verifica requisiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, ai sensi del combinato disposto artt. 81 co. 2 e 216 co. 13 dello stesso Decreto, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione. Continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per quanto riguarda il possesso dei requisiti non compresi fra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale.

Qualora fosse necessario procedere ad integrazioni di documentazione di cui all'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, sarà convocata seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa. Detta seduta verrà comunicata ai concorrenti, via fax o con P.E.C.

13. COMUNICAZIONE FASI DI GARA

Dell'ammissione o esclusione del/degli operatore/i economico/i nella prima seduta e dello svolgimento della seconda seduta di gara per l'aggiudicazione provvisoria si darà comunicazione a tutti gli interessati mediante P.E.C. Ne verrà data altresì notizia mediante pubblicazione sul Profilo di Committente.

14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata all'effettiva idoneità della documentazione di cui sopra e alla verifica della stessa. La stessa sarà comunicata all'impresa mediante PEC.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della informazioni prefettizie di cui al D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. Prima della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare la **cauzione definitiva (art. 16 del Progetto Esecutivo - Capitolato Speciale)** prevista nello schema di contratto.

Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate secondo lo SCHEMA TIPO 1.2 "Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Inoltre, sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.2 "Atto di Fidejussione / Polizza Fidejussoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore del Comune di Reggio Emilia, una garanzia fidejussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia fidejussoria, come stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante. Resta salvo e impregiudicato il diritto del Comune di Reggio Emilia al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 103 D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, per la garanzia provvisoria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ogni altro documento prescritto dal Progetto Esecutivo Capitolato Speciale o richiesto dall'Amministrazione o dall'ufficiale rogante.

Si ritiene opportuno avvertire che:

- per quanto non qui integralmente riportato si fa riferimento alle prescrizioni ed alle norme contrattuali indicate nel Progetto Esecutivo - Capitolato speciale e, per quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle norme generali della contabilità dello Stato;
- si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti/dichiarazioni richiesti, salvo i casi in cui la legge consente precisazioni od integrazioni;
- non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine sopra fissato o che non sia stato trasmesso come richiesto;
- nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo. Nel caso di parità di punteggio, si procederà ai sensi della normativa vigente;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
- come previsto dall'art. 89, comma 9 ultima parte del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la stazione appaltante trasmetterà le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità;
- il verbale di gara non terrà luogo del contratto;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- è data facoltà all'Ufficiale Rogante al momento della stipula stessa di apportare adeguamenti al contratto che non comportino modifiche al contenuto del rapporto contrattuale;
- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Progetto Esecutivo - capitolato speciale;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente;
- le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara;
- è esclusa la competenza arbitrale.
- Gli esiti di gara saranno pubblicati, successivamente all'aggiudicazione presso l'Albo pretorio dell'Ente, sul sito internet <http://www.comune.re.it/gare>, su SITAR: <http://www.sitar-er.it>.
Ogni atto relativo alla procedura di aggiudicazione, sarà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ad ogni concorrente via P.E.C.
- Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico.

E' lasciata facoltà all'Amministrazione di non addivenire all'aggiudicazione qualora le proposte presentate non siano ritenute idonee dalla Commissione giudicatrice.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione di gara.

L'aggiudicazione provvisoria, che risulterà dal relativo verbale, è immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario ed è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla normativa antimafia e delle altre verifiche di legge; diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Acquisti, appalti e semplificazione amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire 3, Reggio Emilia nella responsabilità del Dirigente dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'Archivio Generale in Via Mazzacurati 11, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 32 co. 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, non sia intervenuta la stipula del contratto, l'aggiudicatario potrà, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa, in modalità digitale. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:

- ✓ cauzione definitiva ex art. 103 del d.lgs. 50/2016; (cap. 16 del Progetto Esecutivo Capitolato Speciale)
- ✓ ogni altro documento eventualmente richiesto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.

Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.

16. OBBLIGHI, DIVIETI E PENALI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Si fa rinvio al contenuto degli artt. 17, 18, 19 e 21 del Progetto Esecutivo - Capitolato Speciale..

Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, così come specificato con Decreto M.I.T. 2 dic 2016 (GU n. 20 e 25 gennaio 2017), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, commi 7 e 13, il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato, senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Altre disposizioni al riguardo si trovano all'art. 26 del Progetto Esecutivo - Capitolato Speciale.

18. TRASPARENZA E PROCEDURE DI RICORSO

Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, ogni atto relativo alla presente procedura di affidamento, sarà pubblicato e aggiornato sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali.

Contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, verrà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (Art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche).

Come previsto dall'art. 74 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la Stazione Appaltante offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara. L'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili è il seguente: **<http://www.comune.re.it/gare>**.

Contro il bando di gara per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo.

Per quanto non espressamente qui riportato, si va rinvio al contenuto del Progetto Esecutivo - Capitolato Speciale che si allega quale parte integrante al presente bando di gara.

19. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determina a contrarre
- Progetto Esecutivo - Capitolato speciale
- Bando di gara
- Schema di contratto
- A1_ rete - reticolo/planimetria delle strade di competenza comunale
- Modulistica amministrativa:

ALL. A1: dichiarazione sostitutiva istanza di partecipazione e assenza cause di esclusione

ALL. A2: dichiarazione sostitutiva assenza cause esclusione art. 80 d. lgs. n. 50/2016

ALL. A3: dichiarazione sostitutiva - cessati dalla carica

ALL. A4: dichiarazione relativa a composizione societaria

ALL. A5: dichiarazione di impegno a costituire A.T.I.

D.G.U.E. documento di Gara unico Europeo e relative dichiarazioni

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
(Dott. Roberto Montagnani)**

Reggio Emilia, 05/05/2017